

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 26875/2003

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EUROPA SRL, in persona del suo Amministrazione Unico e legale rappresentante Professore M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell'avvocato ROCCO FABIO, che lo difende con procura speciale rep. 30776 Notaio TERRANOVA G. MARIA RITA, di S. TERESA di RIVA del 20/10/05, unitamente all'avvocato GIANFILIPPO BRUNETTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

P.M., A.A.;

- intimati -

e sul 2^a ricorso n 25866/03 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato GINO BAZZANI, difeso dall'avvocato ANTONIO PULIATTI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

EUROPA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, P. M., NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

e sul 3^a ricorso n 26875/03 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 41, presso lo studio dell' avvocato EMILIA TARSITANI, difeso dall'avvocato GIOVANNI MIASI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

EUROPA SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante professore M.G., A.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3353/02 del Tribunale di MESSINA, depositata il 30/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/07 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato Fabio ROCCO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria integrativa;

udito l'Avvocato PULIATTI Antonino, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale 25866/03 rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso previa riunione, rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale 25866/03; accoglimento del ricorso incidentale 26875/03.

Svolgimento del processo

P.M. adiva il pretore di Messina esponendo che la s.r.l. Europa aveva intrapreso, nell'edificio di sua proprietà limitrofo a quello in possesso di esso istante, lavori che avevano cagionato gravi danni all'immobile confinante. Il P. chiedeva quindi che, disposta la sospensione dei lavori, fosse ordinato alla committente ed alla ditta appaltatrice A.A. di eseguire le opere atte a scongiurare il pericolo di crollo e il verificarsi di ulteriori danni.

A.A. e la s.r.l. Europa contestavano che i danni lamentati dal ricorrente fossero riconducibili ai lavori denunciati e, comunque, entrambi i resistenti declinavano la propria responsabilità assumendo ciascuno la responsabilità dell'altro.

L'appaltatore inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia la s.p.a. Norditalia Assicurazioni che si era assunta i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori commessi in appalto dalla Europa.

La società assicuratrice si costituiva deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.

L'adito pretore, disposta una c.t.u., ordinava ai resistenti la sospensione dei lavori ed affidava poi al nominato consulente l'incarico di accertare i rimedi e le relative spese per evitare l'aggravarsi della situazione di pericolo ed eliminare i danni subiti dall'immobile del ricorrente.

Quindi, con sentenza 22/2/1995, il pretore condannava soltanto l' A. ad eseguire i lavori indicati dal c.t.u. ed a risarcire il danno subito dal P. escludendo la responsabilità solidale della committente e rigettando la domanda di garanzia proposta nei confronti della Norditalia.

Avverso la detta sentenza A.A. proponeva appello al quale resistevano, con separati atti, la s.r.l. Europa, la Norditalia Assicurazioni e P.M. che, a sua volta, spiegava appello incidentale.

Con sentenza 30/12/2002 il tribunale di Messina accoglieva parzialmente l'appello principale dell' A. e quello incidentale del P. e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l' A. e la s.r.l. Europa ad eseguire i lavori indicati dal c.t.u. ed a risarcire i danni subiti dal P.. La corte di merito osservava: che era parzialmente fondato il motivo di gravame con il quale l'Aiello aveva censurato la decisione impugnata per la parte con la quale il tribunale aveva ritenuto la sua responsabilità esclusiva in ordine ai danni subiti dal P.; che durante l'esecuzione dei lavori l'ingerenza da parte della committente società Europa non era stata tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'appaltatore A.;

che anzi, proprio la circostanza che durante l'esecuzione dei lavori era emersa la particolare natura del terreno, avrebbe dovuto indurre l'appaltatore a richiedere una copia della relazione geologica ove sussistente o a farne redigere una, non essendo l'appaltatore tenuto ad osservare le modalità di esecuzione proseguiti dal committente e non conformi alle regole d'arte; che non valeva ad escludere la responsabilità della committente la clausola contenuta nel contratto di appalto stipulato dalla Europa e dall' A. con la quale la committente era stata sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi in conseguenza dell'espletamento dei lavori; che la Europa aveva conservato comunque un obbligo di vigilanza sull'esecuzione dei lavori; che pertanto andava affermata la responsabilità concorrente della s.r.l. Europa per i danni subiti dal P.; che andava respinto l'appello proposto dall' A. avverso il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di garanzia nei confronti della s.p.a. Norditalia Assicurazione; che il P. andava condannato al pagamento in favore della Norditalia delle spese del giudizio di appello.

La cassazione della sentenza del tribunale di Messina è stata chiesta dalla s.r.l. Europa con ricorso affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso A.A. il quale ha proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi. P.M. ha resistito con controricorso al ricorso principale ed a quello incidentale proponendo a sua volta ricorso incidentale con un solo motivo. La s.p.a. Corige Assicurazioni (già Norditalia Assicurazioni) ha resistito con controricorso solo al ricorso della società Europa e non al ricorso incidentale proposto nei suoi confronti dal P.. La società Europa e l' A. hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali vanno riuniti a norma [dell'art. 335 c.p.c.](#)

In via preliminare A.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale della s.r.l. Europa: a) per essere la procura a margine dell'atto priva del requisito di specialità; b) per carenza di interesse avendo la società ricorrente proposto ricorso solo avverso il capo della sentenza relativo all'accoglimento parziale dell'appello principale di esso A. e non anche avverso la statuizione

concernente l'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dal P. il quale aveva chiesto di estendere la condanna alla s.r.l. Europa.

L'eccezione è manifestamente infondata ed al riguardo va rispettivamente osservato che:

a) è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il requisito della specialità della procura previsto dall'[art. 365 c.p.c.](#) può essere ravvisato, indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che - come nella specie - la procura sia apposta a margine del ricorso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte. Peraltro la procura al difensore apposta a margine dell'atto con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico ([art. 1367 c.c.](#)) di cui è espressione l'[art. 159 c.p.c.](#) per gli atti processuali;

b) la s.r.l. Europa ha proposto il ricorso nei confronti sia dell' A. che del P. chiedendo la riforma della sentenza impugnata per la parte con la quale il tribunale - in accoglimento dell'analoga richiesta formulata con l'appello principale dell' A. e con quello incidentale del P. - aveva esteso ad essa società la condanna pronunciata in primo grado con riferimento solo all' A. ponendo a base della pronuncia gli stessi motivi che sono stati quindi unitariamente esaminati e censurati con il ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. Europa denuncia errore su un presupposto di fatto essenziale ai fini della decisione deducendo che il tribunale nel ritenere la responsabilità solidale di essa società committente non ha considerato che nel contratto di appalto (OMISSIS) l'appaltatore A. aveva assunto ogni eventuale responsabilità per danni a terzi in conseguenza dell'espletamento dei lavori.

Con il secondo motivo la società ricorrente principale denuncia vizi di motivazione e violazione dell'[art. 1229 c.c.](#) sostenendo che il tribunale:

- dopo aver correttamente affermato la responsabilità dell'appaltatore A.;

- ha ravvisato la concorrente responsabilità di essa committente (malgrado la clausola di esonero di ogni responsabilità contenuta nel contratto di appalto) in quanto comunque tenuta ad "un obbligo di vigilanza sull'esecuzione dei lavori". I danni in questione sono stati causati dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore A. il quale, dopo l'esame del progetto delle opere commissionate, ha formulato la propria proposta dei prezzi.

Inoltre essa S.r.l. Europa, proprio in considerazione della natura ed entità dei lavori di scavo, ha inserito nel contratto di appalto la clausola in virtù della quale l' A. si era obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per i eventuali danni a terzi per un valore di 500.000.000. Infine dalle risultanze processuali non emerge alcuna prova di ingerenza di essa società nella organizzazione e nella conduzione dei lavori appaltati per cui è da escludere che l' A. sia da considerare "nudus minister".

La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per il nesso logico-giuridico che le lega.

Occorre premettere che, in tema di appalto, costituiscono ormai principi comunemente recepiti quelli secondo cui è configurabile il concorso della responsabilità del committente per i danni causati dall'appaltatore al terzo nella realizzazione dell'opera, qualora il committente si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore, ovvero si sia riservato poteri di direzione e di sorveglianza e, proprio nell'ambito dell'esercizio di tali poteri, sia stato provocato il danno, ovvero, nel caso in cui il danno sia stato prodotto in esecuzione di direttive del committente o di un suo specifico ordine.

Infatti, l'autonomia dell'appaltatore nella organizzazione dei mezzi e nella realizzazione dell'opera, non osta a che la responsabilità verso i terzi, per i danni provocati da tale realizzazione, possa estendersi solidalmente al committente, ove il fatto lesivo sia ricollegabile anche alla condotta, positiva o negativa, del committente medesimo.

Inoltre, come questa Corte ha avuto modo di precisare, il proprietario, il quale fa eseguire nel suo fondo dei lavori di escavazione, risponde direttamente del danno, che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se la esecuzione dei lavori sia stata data in appalto ed indipendentemente dal suo diritto di ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi, ma non sostituirla o eliminarla (tra le tante, sentenze 20/3/2006 n. 6104; 10/2/2003 n. 1954; 6/5/1998 n. 4577; 24/11/1997 n. 11717).

Nella specie, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha insindacabilmente accertato in fatto; a) che durante l'esecuzione dei lavori dati in appalto dalla s.r.l. Europa ad A.A. vi è stata comunque una ingerenza da parte della società committente, pur se non tale da "non lasciare alcun margine di discrezionalità alla ditta appaltatrice; b) che durante l'esecuzione degli scavi in prossimità dell'edificio del P. "ci si è accorti della particolare natura del terreno"; c) che la committente, "una volta conosciuta la natura del terreno" avrebbe dovuto modificare il progetto con la previsione di adeguate opere di contenimento.

Da quanto precede deriva che correttamente - e nel pieno rispetto degli evidenziati principi giurisprudenziali - la corte di merito ha ravvisato per più validi motivi la responsabilità della committente s.r.l. Europa (concorrente con quella dell'appaltatore A.) in relazione ai danni subiti dall'immobile del P. a causa dei lavori di escavazione effettuati nel confinante fondo della S.r.l.

Europa e ciò a prescindere dalla sua possibilità di rivalsa verso l'appaltatore in virtù della clausola di manleva contenuta nel contratto di appalto stipulato con l' A., operando tale clausola solo nei rapporti tra le parti contrattuali e non nei confronti del terzo danneggiato, ossia il P., in quanto idonea a violare gli interessi economici di quest'ultimo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale A.A. denuncia: errore su un presupposto essenziale ai fini della decisione; vizi di motivazione; violazione degli [artt. 2043 e 2049 c.c.](#). Deduce l' A. che, secondo quanto previsto nel contratto di appalto, esso appaltatore era vincolato alle direttive della committente s.r.l. Europa per cui nessuna responsabilità può essere addebitata ad esso ricorrente per i danni causati da lavori eseguiti senza alcuna autonomia e senza alcuna possibilità di iniziativa e di critica in ordine alle istruzioni ricevute dalla società committente. Peraltra la corte di appello non ha precisato come - e su quali basi probatorie - è pervenuta alla conclusione che esso A. si era accorto della natura del terreno "durante l'esecuzione degli scavi". La natura del terreno era invece nota esclusivamente alla committente e al direttore dei lavori i quali conoscevano la relazione geologica non sottoposta all'esame di esso A. che aveva preso visione solo del progetto architettonico e del capitolato delle rifiniture. La responsabilità del lavoro di scavo è riferibile solo al direttore dei lavori che ha seguito l'esecuzione di tale lavoro mentre esso A. ha agito - quale "nudus minister" - nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla committente e dal direttore dei lavori. In proposito esso ricorrente aveva anche avanzato richiesta - non esaminata dalla corte di appello - di ammissione di prova testimoniale al fine di dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso in ordine all'esecuzione dei lavori di scavo e di essere stato costretto a rispettare il progetto come semplice esecutore dell'opera.

Il motivo non è fondato posto che con le censure ivi sviluppate il ricorrente incidentale in sostanza ripropone genericamente questioni in fatto e in diritto già esaminate dai giudici di primo e di secondo grado e risolte - con ampia e convincente motivazione - in senso sfavorevole alle tesi difensive dell' A..

Occorre innanzitutto osservare che, come precisato nella parte espositiva della sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva affermato che la responsabilità in ordine ai danni subiti dal P. dovesse essere attribuita solo all'appaltatore A., con esclusione di responsabilità a carico della committente s.r.l.

Europa "non risultando che la stessa si fosse ingerita nell'organizzazione e nella conduzione dei lavori". Avverso la pronuncia di primo grado l' A. propose appello sostenendo di aver eseguito i lavori commissionati osservando le direttive impartite dal direttore dei lavori e di essere stato relegato dalla committente nella posizione di un "nudus minister". La detta censura è stata ritenuta parzialmente fondata dalla corte di appello la quale, come già segnalato esaminando i primi due motivi del ricorso principale della s.r.l. Europa, da un lato ha affermato che la società committente - pur in presenza nel contratto di appalto di una clausola di esonero di responsabilità - era comunque responsabile per i danni subiti dal P. non avendo osservato l'obbligo di vigilanza sull'esecuzione dei lavori e, da altro lato, ha posto in evidenza che i lavori in questione erano stati eseguiti dall'appaltatore A. senza una ingerenza da parte della committente "tale da non lasciar alcun margine di discrezionalità alla ditta appaltatrice". In proposito il giudice di appello non ha mancato di puntualizzare che l'appaltatore A. - in considerazione della natura del lavoro di scavo - era comunque tenuta a chiedere alla committente di consentirgli di prendere visione della necessaria relazione geologica.

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della società committente Europa ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dell'appaltatore. Occorre peraltro osservare che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'indagine volta ad accertare se l'appaltatore sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive, costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se - come nella specie - adeguatamente motivata è immune da vizi logici e giuridici (in tali sensi, tra le tante, sentenza 21/6/2004 n. 11478). Va peraltro aggiunto che l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.

Da quanto precede deriva che coerentemente la corte di appello non ha preso in esame la richiesta di prova testimoniale avanzata dall' A. volta a dimostrare una circostanza - svolgimento da parte dell'appaltatore dell'opera di scavo dietro diretto ordine del direttore dei lavori - del tutto inidonea da sola ad escludere la responsabilità della ditta appaltatrice.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia vizi di motivazione sostenendo che il tribunale non ha fornito alcuna risposta alla formulata richiesta di rinnovo della c.t.u. come sarebbe stato necessario in quanto il nominato consulente non aveva differenziato le lesioni riscontrate nel fabbricato del P. da attribuire al cedimento del muro da quelle dovute a cause diverse.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale A.A. - aderendo alle censure mosse dalla società Europa con il terzo motivo del ricorso principale - denuncia vizi di motivazione deducendo che il tribunale ha accolto acriticamente le risultanze peritali omettendo di dare riscontro alle richieste di effettuare indagini e di svolgere chiarimenti in ordine ai danni lamentati dal P. di entità inferiore

rispetto a quanto dallo stesso dedotto come posto in evidenza dal consulente di parte di esso A.. Nessuna delle consulenze ha infatti chiarito le lesioni rapportabili alla natura del terreno di sedime ed alle attività di scavo.

I detti motivi - da trattare unitariamente in quanto analoghi e sostanzialmente ripetitivi - sono inammissibili sotto diversi profili.

Innanzitutto va segnalato che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che le problematiche in fatto e in diritto esposte con le censure in esame abbiano formato oggetto del giudizio di gravame, in quanto rientranti tra le questioni dibattute in appello, nè i ricorrenti hanno affermato di aver inserito nel giudizio di secondo grado le dette problematiche.

Le tesi esposte con i detti motivi non sono quindi deducibili in questa sede di legittimità perchè introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni (critica alle relazioni peritali, fatte proprie dal giudice di primo grado, con le quali erano stati accertati ed individuati i danni subiti dall'immobile del P. ed era stato affermato il nesso di causalità tra tali danni ed i lavori eseguiti dall' A. su incarico della s.r.l. Europa) non compiute dal giudice di appello perchè non richieste.

In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili d'ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti e, quindi, non trattate nella sentenza impugnata.

I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non dedotti nella fase del merito nè rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Va inoltre aggiunto che le censure concernenti l'asserito omissivo o errato esame della c.t.u. e della c.t.p. non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omissiva, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Nella specie le censure mosse dai ricorrenti sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. e di quella del c.t.p. richiamate nelle censure in esame: tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dall' A. e dalla società Europa.

In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale della s.r.l. Europa che il ricorso incidentale di A.A..

Con l'unico motivo del ricorso incidentale P.M. denuncia violazione [dell'art. 91 c.p.c.](#) lamentando di essere stato condannato dal tribunale a pagare le spese del giudizio di appello in favore della s.p.a. Norditalia Assicurazioni nei cui confronti esso ricorrente non aveva formulato alcuna domanda.

Il motivo è palesemente fondato atteso che effettivamente risulta del tutto incomprensibile il capo della sentenza impugnata con il quale il tribunale ha condannato il P. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della Norditalia Assicurazioni verso la quale nessuna richiesta era stata avanzata dal citato ricorrente incidentale.

Pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale del P., va cassata senza rinvio, a norma [dell'art. 382 c.p.c.](#), comma 3, la sentenza impugnata per la sola parte relativa al capo 8 del dispositivo della detta sentenza - con il quale il P. è stato condannato al pagamento in favore della Norditalia Assicurazioni delle spese del giudizio di appello - avendo la corte di appello emesso sul punto una pronuncia non richiesta dalle parti.

In tali sensi e in tali limiti va cassata la sentenza impugnata che per la parte rimanente resta ferma.

Sussistono giusti motivi - in considerazione della natura delle questioni trattate, del contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito e della carenza di richieste nei confronti della società di assicurazione - che inducono a compensare per intero tra l' A., la s.r.l. Europa e la s.p.a. Carige Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione. L' A. e la società Europa vanno invece condannati in solido al pagamento in favore di P.M. - nei cui confronti le dette parti sono risultate soccombenti - delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale della s.r.l. Europa ed il ricorso incidentale di A.A.;

accoglie il ricorso incidentale di P.M.; cassa senza rinvio, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata limitatamente al punto di cui al capo 8 del dispositivo di tale sentenza; compensa tra la s.r.l. Europa, A.A. e la s.p.a. Carige Assicurazioni le spese del giudizio di tassazione;

condanna in via solidale l' A. e la società Europa al pagamento in favore di P.M. delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 2.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007